**N. SIUS 2016/7058** UDS Sassari

**UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI SASSARI**

**----------**

**IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA**
**Dr. Giommaria Cuccuru**

A scioglimento della riserva assunta all'udienza in camera di consiglio del 27-6-2017 in ordine al reclamo ex art. 35 bis O.P. proposto da Antonio Rinzivillo, nato a Gela(CT) il 30-6-1957, attualmente detenuto nel carcere di Bancali in regime di art. 41 bis O.P.
sentiti il P.M. e la Difesa;
visti gli atti,

**osserva**

Con reclamo, pervenuto il 17-11-2016, Antonio Rinzivillo esponeva che aveva richiesto alla Direzione del carcere di poter avere colloqui con il Garante dei diritti dei detenuti e che questa aveva disatteso la richiesta assumendo che esso detenuto poteva ottenere un colloquio con il Garante solo a seguito di espressa rinuncia al colloquio mensile con i familiari. Osservava che la posizione assunta dalla Direzione violava il suo diritto ad intrattenere regolari colloqui sia con i familiari, sia con il predetto Garante. In esito alla richiesta di informazioni, la Direzione del Carcere di Sassari, con nota dell'1-4-2017, assumeva che in materia aveva ritenuto di dover applicare la circolare DAP 3618/6068 in base alla quale i colloqui del Garante debbono sottostare alla disciplina in materia e più specificamente che "restano invariati i limiti normativamente previsti riguardante la durata ed il numero massimo" dei colloqui.
Nel corso dell'udienza odierna il detenuto ha ribadito la sua doglianza ed ha insistito affinché i colloqui col Garante potessero avvenire senza rinuncia a quelli con i familiari. Nessuno compariva per l'Amministrazione.
Ad avviso del decidente il reclamo va accolto.
L'art. 18, comma 1, stabilisce che i detenuti "sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone, nonché con il garante dei diritti dei detenuti, anche al fine di compiere atti giuridici". Lo stesso articolo dispone, al comma 3, che " particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari", disposizione che unita al successivo art. 28 O.P. in base al quale " particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazione dei detenuti e degli internati con le famiglie", rende manifesto l'intendimento del legislatore di evitare che lo stato di detenzione determini una situazione di isolamento del ristretto dal contesto familiare, nella ragionevole considerazione che il percorso di rieducazione risulta tanto più agevolato quanto maggiore è il supporto familiare di cui può beneficiare il detenuto.
Il citato articolo 18, come osservato, individua tre distinte categorie di persone ammesse ad avere colloqui con i detenuti: i familiari, le altre persone ed il garante dei detenuti. I (doverosi) colloqui del Magistrato di Sorveglianza sono, poi, separatamente considerati dall'O.P.


(cc) BY-NC-ND 2010-2018 Diritto Penale Contemporaneo

Riguardo al numero dei colloqui, l'art. 37, comma 8, Reg. 230/2000, lo stabilisce in sei al mese per la generalità della popolazione detenuta, in quattro per i condannati di cui ai reati ex art. 4 bis O.P. Per i detenuti in regime differenziato, invece, l'art. 41 bis, comma 2 quater lett. b) O.P. prevede un solo colloquio mensile. Detta restrizione, così come la maggior parte di quelle previste dal citato articolo, ha la finalità di evitare che i detenuti sottoposti al citato regime possano mantenere i contatti, anche tramite familiari, con le organizzazioni di appartenenza; a detta finalità sono poi da ricondurre il divieto di avere colloqui con terze persone, salvo casi eccezionali valutati dal Direttore e la previsione che i colloqui avvengano in locali attrezzati, con controllo visivo e registrazione.

La legge non disciplina nel dettaglio i colloqui tra il garante ed i detenuti in regime di art. 41 bis O.P. Peraltro, tale mancata espressa previsione non può assolutamente portare alla conclusione che tali colloqui non siano possibili; ed infatti le prerogative del garante, come individuate dalla legge( artt. 18, 35, 67 O.P.) sono dettate per la generalità dei detenuti, senza distinzione alcuna per la tipologia del regime di appartenenza, per cui non è giuridicamente sostenibile che il garante non possa avere colloqui con i detenuti in esame, non possa ricevere da loro reclami o non possa visitare, anche senza preavviso, la separata Sezione in cui sono poste le loro camere detentive. Semmai se una osservazione può farsi è quella che proprio le restrizioni del regime 41 bis O.P. giustificano un più attento intervento del garante essendovi il rischio che dette restrizioni, in base alle specifiche modalità operative, possano inammissibilmente comprimere i residui diritti in capo ai detenuti in esame.

In assenza di una specifica disciplina sul punto, il DAP è intervenuto, salvo errore, con le circolari n. 3618/6068 del 2-4-2009 e n. 3651/6101 del 7-11-2013; nella prima, in cui si esaminano le modifiche normative introdotte dalla l. 14/2009, essenzialmente si sostiene: 1) che i colloqui del garante con i detenuti in regime ordinario possono svolgersi negli stessi locali in cui si tengono i colloqui tra detenuti e familiari, con controllo visivo e non auditivo; 2) che anche dopo l'introduzione della figura del garante resta invariato il numero dei colloqui che complessivamente il detenuto può effettuare ex art. 37, comma 8. Reg; 3) che i colloqui tra detenuti e garanti sono da ricomprendere tra quelli di cui al comma 1, colloqui quindi " con persone diverse dai congiunti e dai conviventi", ed in quanto tali devono essere autorizzati dalla Direzione, sebbene, sostiene il DAP, di " tale potere discrezionale dovrà essere fatto uso prudente e razionalmente motivato per non ostacolare irragionevolmente l'esercizio delle funzioni del Garante"; 4) che resta ferma, in quanto lex specialis, la previsione di cui al comma 2 quater dell'art. 41 bis O.P., "che vieta i contatti con persone diverse dai familiari e conviventi salvo casi eccezionali". In buona sostanza, per quanto qui rileva, ritiene il DAP, che per la generalità dei detenuti i colloqui con il garante vanno computati nel numero massimo previsto dall'art. 37 reg. cit., che detti colloqui sono, poi, da ricondurre a quelli "con terze persone", per cui vanno autorizzati dalla Direzione, e che, in riferimento ai ristretti ex 41 bis, cui è vietato avere contatti con persone diverse dai familiari, detta autorizzazione deve rivestire carattere di eccezionalità. Nella seconda circolare si pongono disposizioni in materia di visite agli istituti penitenziari dei soggetti elencati nell'art. 67 O.P.; in particolare con riferimento al garante, si richiama il fatto che lo stesso può accedere all'istituto penitenziario senza autorizzazione e che può interloquire con i detenuti, ivi compresi quelli ristretti nei

reparti 41 bis. O.P. Si specifica, inoltre, che le "interlocuzioni" non debbono sostanziarsi in "colloqui in senso tecnico" previsti dall'art. 18 O.P. ed in quanto tali non possono essere computate ai fini del raggiungimento del limite massimo di cui all'art. 37, comma 8 Reg.

Dal complesso della richiamata disciplina amministrativa si ricava, pertanto, che i colloqui con il garante, previsti dall'art. 18 O.P. sarebbero da computare tra quelli previsti dall'art. 37, comma 8 Reg, che detti colloqui, assimilabili a quelli con persone " terze", debbono essere autorizzati dalla Direzione e consentiti ai ristretti in regime ex art. 41 bis O.P. in via eccezionale, stante la richiamata previsione di legge che questi non possono avere contatti con persone diverse dai familiari, salvo appunto casi eccezionali.

Si ritiene che la citata regolamentazione amministrativa sia in contrasto con la legislazione primaria.

In primo luogo pare errato assimilare i colloqui tra detenuti e garanti a quelli tra detenuti e terze persone: come sopra osservato il primo comma dell'art. 18 O.P. individua tre distinte categorie di persone ammesse ai colloqui: congiunti, persone terze nonché i garanti. Ne deriva che non è consentito estendere ad una delle indicate categorie disposizioni previste per una sola di esse. In particolare deve escludersi che possa essere estesa ai colloqui con il garante il disposto della seconda parte del comma 1 dell'art. 37 del Reg. in base al quale "I colloqui con persone diverse dai congiunti e dai conviventi sono autorizzati quando ricorrono ragionevoli motivi". Appare evidente che l'autorizzazione del Direttore trova giustificazione con il fatto che non può consentirsi l'accesso in carcere a persone che con il detenuto non abbiano un rapporto "qualificato", per cui, correttamente, viene previsto che vi sia un filtro di "ragionevolezza" da parte del Direttore. Ma ciò non è previsto né per i colloqui con congiunti, i cui contatti con il detenuto devono semmai essere favoriti, come osservato innanzi, né per i colloqui con il garante dovendosi in proposito osservare che l'esercizio delle sue prerogative di legge non possono essere condizionate di volta in volta da una valutazione di "meritevolezza" della Direzione, pena lo svilimento delle sue funzioni di garanzia. Ed invero, alla luce delle finalità attribuite al garante dalla legge è fin troppo evidente che non di rado lo stesso, su indicazione dei detenuti o per iniziativa autonoma, avrà come naturale interlocutore e controparte proprio la Direzione dell'Istituto, per cui risulta irragionevole sostenere che sia proprio la Direzione a valutare la "meritevolezza" del colloquio dell'organo di garanzia con il detenuto.

In secondo luogo, neppure risulta condivisibile la conclusione cui è pervenuto il DAP di includere i colloqui tra detenuti e garanti nel numero massimo previsto dall'art. 37 Reg. Come innanzi osservato la finalità dei colloqui è quella di consentire al detenuto di mantenere i rapporti con i familiari in modo tale che al momento della scarcerazione lo stesso possa contare su di un sostegno che ne agevoli il suo reinserimento nella società; la citata disposizione regolamentare ha stabilito un determinato numero massimo di colloqui, fissato in misura massima di sei per la generalità dei ristretti ed in quattro al mese per i condannati per i reati più gravi. Ciò che tuttavia preme osservare è il fatto che il previsto numero massimo dei colloqui è da considerare comunque ragionevole in relazione alla finalità sopra richiamata.

L'art. 37 cit. è rimasto invariato anche a seguito dell'introduzione della figura del garante e della possibilità allo stesso attribuita di avere colloqui con i detenuti. Si è sopra menzionato che ciò ha determinato il DAP a stabilire che eventuali colloqui del detenuto con il garante debbano essere scomputati dal "monte colloqui mensile" dello stesso detenuto. Ciò non è condivisibile; in effetti a fronte dell'alternativa se escludere o includere dal monte permessi ex art. 37 cit. i colloqui con il garante, il DAP ha optato per la soluzione che meno rispetta la ratio legis.
Si è più volte richiamato il particolare favore con cui il legislatore vede l'istituto dei colloqui tra detenuti e familiari( al punto tale che la Direzione ex comma 11 art. 37 cit. è tenuta ad effettuare una segnalazione ai servizi sociali laddove ravvisi l'assenza di contatti tra detenuto e congiunti); detto trattamento di favore non può certamente dirsi sia stato attenuato dall'introduzione della figura del garante finalizzata, infatti, ad incrementare gli spazi di tutela e di assistenza per il detenuto. Come è ovvio il diritto del detenuto ad intrattenere colloqui con i garanti è stato previsto proprio per permettere al detenuto sia di presentare reclami orali ex art. 35 O.P., sia di poter rappresentare al garante tematiche personali inerente la vita carceraria in generale, ma anche aspetti strettamente personali attinenti alle più svariate questioni (contatti con organizzazioni di volontariato, di convenzioni con enti territoriali o meno per prospettive lavorative ecc.). Certamente, poi, lo stesso garante è anche per il tramite dei colloqui con i detenuti che è posto in grado di valutare la fondatezza di determinate lamentele, oppure l'opportunità di iniziative astrattamente ritenute utili per la popolazione detenuta. Ed allora, se il garante, come è certo, è stato istituito per attribuire maggiori spazi di tutela al detenuto, diventa contraddittorio sostenere che, contemporaneamente, ne sia derivata una diminuzione delle possibilità di incontro dei detenuti con i familiari. In realtà i benefici che possono scaturire dai colloqui con il garante, vanno ad aggiungersi e non a sostituirsi ai benefici che derivano al detenuto dal mantenimento dei rapporti con i familiari. Il fatto che anche a seguito dell'introduzione della figura del garante il dettato dell'art. 37 sia rimasto immutato, non assume il significato preteso dal DAP poiché i colloqui con il garante, non previsti dalla versione originaria dell'art. 18 O.P. di cui l'art. 37 Reg. è attuazione, non possono che ritenersi aggiuntivi rispetto a quelli cui fa riferimento l'art. 37. Cit. solo con questa interpretazione *pro reo* il sistema sopra riassunto risulta coerente. In sostanza, si è dell'avviso che i colloqui del garante con il detenuto non vadano a scalfire il "monte colloqui" previsto dall'art. 37 Reg. (fermo restando che la Direzione è comunque tenuta a segnalare ed a richiamare il garante laddove lo stesso faccia ricorso ai colloqui con una frequenza tale da far ritenere che abusi delle sue prerogative).
Stesse considerazioni valgono anche per i detenuti in regime di articolo 41 bis O.P. ed anzi in loro confronto emerge ancora di più l'illegittimità delle richiamate disposizioni del DAP.
Si è accennato al fatto che per ragioni di sicurezza e di prevenzione, per questa categoria di detenuti i colloqui con i familiari sono stati ridotti ad uno al mese( art. 41 bis comma 2 quater lett. b); laddove si dovessero seguire le circolari del DAP circa l'assimilazione del colloquio con il garante a quello con " terze persone" e circa il suo computo nel " monte colloqui", si dovrebbe pervenire alla seguenti conclusioni: a) il colloquio del

garante con il detenuto dovrebbe essere assoggettato ad autorizzazione della Direzione, che potrebbe peraltro consentirlo solo in via eccezionale; b) il detenuto non potrebbe intrattenere colloquio con i familiari nel mese in cui ha avuto un incontro con il garante. Entrambe le conclusioni non appaiono conformi a legge. Non la prima atteso che, come sopra esposto, il detenuto ha un vero e proprio diritto soggettivo ex art. 18 O.P. ad effettuare colloqui con il garante senza che vi possa essere su tale aspetto un potere discrezionale della Direzione del carcere; non la seconda in quanto, come più volte richiamato, l'intervento del garante ha la funzione di incrementare l'ambito di tutela del detenuto, senza che possa determinarsi in contemporanea un pregiudizio al mantenimento dei rapporti familiari: l'alternativa tra colloqui con il garante o con i familiari non è nella lettera né nella finalità della legge e difficilmente una simile alternativa, laddove avesse basi normative, supererebbe il vaglio di costituzionalità con riferimento al parametro dell'art. 27 della Carta.
Per queste considerazioni il reclamo va accolto.

PQM

Visto gli artt. 35 bis 0.P. e 69 reg.
Accoglie il reclamo di Antonio Rinzivillo e previa disapplicazione delle circolari del D.A.P. n. 3618/6068 del 2-4-2009 e n. 3651/6101 del 7-11-2013, accerta il diritto del detenuto reclamante ad avere colloqui con il garante dei detenuti senza previa autorizzazione della Direzione del carcere ed escludendo che detti colloqui siano alternativi a quello previsto dall'art. 41, comma 2 quater lett. b) O.P:

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso il 27-6-2017

**IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA**
**DR. Giommaria Cuccuru**